


LA "NUOVA" TERRITORIALITÀ IVA


Dott. Sergio Pellegrino e Rag. Giovanni Valcarenghi

DECRETO LEGISLATIVO 18/2010




FUNZIONE “NUOVO” ARTICOLO 7

L'articolo 7 diventa una norma di servizio



Contempla definizioni utili per applicare le regole sulla territorialità contenute negli articoli successivi



INSERITE 4 NUOVE DEFINIZIONI


DEFINIZIONE DI SOGGETTO PASSIVO (lett. d)

SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLO STATO

- ❑ **Soggetto passivo IVA domiciliato o residente** che non ha stabilito il domicilio all'estero (per i soggetti diversi dalle persone giuridiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva)
- ❑ **Stabili organizzazioni** nel territorio dello stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero **limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute**

TRASPORTO INTRA DI PASSEGGERI (lett. e)


**PARTE DI TRASPORTO DI PASSEGGERI
EFFETTUATA ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ**



Parte del trasporto che **non prevede uno scalo esterno al territorio comunitario** tra il luogo di partenza (primo punto di imbarco dei passeggeri) e il luogo di arrivo (ultimo punto di sbarco)

TRASPORTO INTRA DI BENI (lett. f)


TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DI BENI



Trasporto di beni in cui il **luogo di partenza** (luogo dove inizia effettivamente il trasporto) e il **luogo di arrivo** (dove si conclude il trasporto) è situato in paesi membri

NOLEGGIO A BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO (lett. g)


**LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI,
A BREVE TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO**




Possesso uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti

TERRITORIALITÀ OPERAZIONI

Non va confusa la rilevanza territoriale con l'assoggettamento ad iva delle operazioni



Un'operazione territorialmente rilevante può essere imponibile, non imponibile, esente




Quindi ragionamento in due passaggi:

1. verifica rilevanza territoriale della operazione;
2. individuazione regime IVA operazione rilevante territorialmente

ARTICOLO 7 bis

L'ARTICOLO 7 BIS STABILISCE LE REGOLE PER INDIVIDUARE
LA TERRITORIALITÀ NELLE **CESSIONI DI BENI**




La disciplina è rimasta **sostanzialmente invariata**

CESSIONI DI BENI: REGOLA GENERALE

Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello stato

se **hanno per oggetto:**



- beni immobili **esistenti nel territorio;**
- ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, **esistenti nel territorio;**
- ovvero beni mobili spediti da altro stato membro, installati, montati o assiemati nel **territorio dello stato** dal fornitore o per suo conto.

CESSIONI DI BENI: PRIMA DEROGA

Le cessioni di beni a bordo di una **nave**, di un **aereo** o di un **treno** nel corso della parte di un **trasporto di passeggeri** effettuata all'interno della **comunità**, si considerano effettuate nel territorio dello stato **se il luogo di partenza** del trasporto è ivi situato


CESSIONI DI BENI: SECONDA DEROGA

Le **cessioni di gas** mediante sistemi di distribuzione e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello stato:

- a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello stato.
- b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello stato

TERRITORIALITÀ PRESTAZIONI DI SERVIZI


**REGOLE “PARTICOLARI” PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI SERVIZI
CONTENUTE NEGLI ARTICOLI DA 7 QUATER A 7 SEPTIES**



Per le prestazioni di servizi non menzionate valgono le **regole “generali”** contenute nell’**art. 7 ter**

TERRITORIALITÀ PRESTAZIONI DI SERVIZI


**NUOVE REGOLE DELLA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
SONO INTEGRALMENTE RACCHIUSE NEL D.P.R. 633/1972**



Sono ricomprese anche le **prestazioni di servizi interne**, così come le c.d. **prestazioni intracomunitarie** in precedenza disciplinate dall'articolo 40 del d.L. 331/1993, commi da 4-bis a 9, che sono stati soppressi

ARTICOLO 7 ter

L' **ARTICOLO 7 TER** STABILISCE LE REGOLE PER INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ NELLE **PRESTAZIONI DI SERVIZI C.D. GENERICHE**



- Committente soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato**
 - prestazione territorialmente rilevante in Italia


- Committente privato e prestatore stabilito nel territorio dello Stato:**
 - prestazione territorialmente rilevante in Italia

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

COMMITTENTE	TERRITORIALITA'	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Soggetto passivo	Stato del committente	Art. 7 co. 1 lett. a)	Art. 44
Non soggetto passivo	Stato del prestatore	Art. 7 co. 1 lett. b)	Art. 45

PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

BUSINESS TO BUSINESS (operazioni attive)



PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICHE”

BUSINESS TO CONSUMER

**PRESTATORE ITALIANO
TITOLARE DI PARTITA IVA**

ITA

**COMMITTENTE NON SOGGETTO
PASSIVO STABILITO IN ITALIA**

**COMMITTENTE NON SOGGETTO
PASSIVO STABILITO IN UE**

**COMMITTENTE NON SOGGETTO
PASSIVO STABILITO EXTRA UE**

SOGGETTO PASSIVO AI FINI TERRITORIALITÀ

L'ARTICOLO 7 TER DEFINISCE LA **NOZIONE DI SOGGETTO PASSIVO**
AL SOLO FINE DI INDIVIDUARE LA TERRITORIALITÀ NEI SERVIZI

- ❑ I soggetti **esercenti attività di impresa, arti o professioni** (per quanto riguarda le persone fisiche, si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'ambito di tali attività);
- ❑ **gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni** di cui al quarto comma dell'articolo 4, anche se agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- ❑ **gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non sono soggetti passivi**, ma che si sono **identificati** in Italia ai fini IVA.

REGOLAMENTO 672/2009



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.12.2009
COM(2009)672 definitivo

2009/0177 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune di imposta sul valore aggiunto**

(Rifusione)

REGOLAMENTO 672/2009

Per questi motivi, al fine di assicurare a livello comunitario una transizione fluida e coordinata al nuovo sistema, la Commissione ha effettuato consultazioni strette e approfondite con il settore imprenditoriale e con gli Stati membri, a seguito delle quali essa presenta ora una proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA per quanto riguarda alcuni aspetti pratici inerenti all'adozione del pacchetto IVA.

La presente proposta, tuttavia, non poteva contenere solo disposizioni di applicazione relative al pacchetto IVA. È infatti necessario procedere alla rifusione del regolamento 1777/2005 per allinearne la struttura alla nuova struttura della direttiva IVA, rivista nel 2006. Occorre inoltre integrare nella direttiva gli orientamenti adottati dal comitato IVA su altri argomenti a partire dal 2005.

REGOLAMENTO 672/2009

18) ➔ [...] ☹ ➔ La ☹ corretta applicazione delle norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi dipende ➔ [...] ☹ ➔ principalmente ☹ dallo status del destinatario, ➔ [...] ☹ ➔ soggetto passivo o non soggetto passivo, e ☹ dalla qualità in cui ➔ [...] ☹ ➔ egli ☹ agisce ➔ [...] ☹ ➔ . Al fine di determinare lo status di soggetto passivo del destinatario, è opportuno ☹ stabilire gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal destinatario.

REGOLAMENTO 672/2009

Articolo 22

1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo :

a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti **conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010** ;

b).... se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova attestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo **che deve essere identificata ai fini dell'IVA e** ,
effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le **normali** procedure di sicurezza **commerciali** ,
quali quelle relative ai **controlli di identità o di pagamento** .

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo qualora dimostri che tale destinatario non gli comunica il suo numero individuale di identificazione IVA.

REGOLAMENTO 672/2009

2. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha lo status di soggetto passivo:

a) qualora ottenga dal destinatario il certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio:

b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento;

REGOLAMENTO 672/2009

QUALITÀ DEL DESTINATARIO

Articolo 23

☞ [...] ☞ ☞ Ai fini dell'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, ☞ un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo assimilata a soggetto passivo che riceve servizi destinati ☞ esclusivamente ☞ ☞ ad un ☞ ☞ [...] ☞ uso ☞ privato, ivi compreso ☞ ☞ [...] ☞ a quello dei suoi dipendenti, ☞ [...] ☞ è ☞ [...] ☞ considerato un soggetto non passivo ☞ [...] ☞ .

☞ Salvo che disponga di informazioni contrarie quale la natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono prestati a fini professionali del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. ☞

☞ [...] ☞


☞ Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti ☞ del destinatario ☞ , sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva. ☞

DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

Articolo	Committenti
7 quater	Qualsiasi
7 quinquies	Qualsiasi (cambia da 1/1/2011)
7 sexies	Non soggetti passivi
7 septies	Non soggetti passivi stabiliti extra Ue

ARTICOLO 7 quater

L'ARTICOLO 7 QUATER DEFINISCE UN PRIMO GRUPPO DI DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO 7 TER PER STABILIRE LA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI




- Prestazioni relative a beni immobili;
- Trasporto passeggeri;
- Servizi di ristorazione e catering;
- Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri comunitario;
- Noleggio a “breve termine” di mezzi di trasporto

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
LUOGO DI UBICAZIONE IMMOBILE ART. 7 CO. 4 LETT. A)	LUOGO DI UBICAZIONE IMMOBILE ART. 7 QUATER CO. 1 LETT. A)
	AGGIUNTO RIFERIMENTO A: CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E FORNITURA DI ALLOGGIO NEL SETTORE ALBERGHIERO O ANALOGHI

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI



PRESTAZIONI DI TRASPORTO PASSEGGERI

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
DISTANZA PERCORSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7	DISTANZA PERCORSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ART. 7 QUATER CO. 1 LETT. B)

PRESTAZIONI DI TRASPORTO PASSEGGERI



SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING


VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p data-bbox="189 351 802 395">LUOGO DEL PRESTATORE</p> <p data-bbox="353 467 638 511">ART. 7 CO. 3</p>	<p data-bbox="1008 351 1667 450">LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p data-bbox="990 522 1685 566">ART. 7 QUATER CO. 1 LETT. C)</p>
	<p data-bbox="942 605 1739 934">SERVIZI DESTINATI AL CONSUMO A BORDO DI UNA NAVE, AEREO O TRENO NEL CORSO DELLA PARTE DI UN TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ</p> <p data-bbox="1321 954 1354 989">↓</p> <p data-bbox="1039 1009 1639 1108">LUOGO DI PARTENZA DEL TRASPORTO</p> <p data-bbox="990 1181 1685 1225">ART. 7 QUATER CO. 1 LETT. D)</p>

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING

1. I servizi di ristorazione e di catering di cui alla direttiva 2006/112/CE consistono nella fornitura di cibi preparati o non preparati o di bevande o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti da permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono ampiamente. Nel caso della **ristorazione** tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del **catering** i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

2. La fornitura di cibi preparati o non preparati o di bevande o di entrambi, con o senza trasporto, non accompagnata da altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1.

CATERING A BORDO DI UN MEZZO DI TRASPORTO



LOCAZIONE (FINANZIARIA), NOLEGGIO E SIMILI DI MEZZI DI TRASPORTO

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p>DOPPIO CRITERIO: LUOGO DEL PRESTATORE E LUOGO DI UTILIZZO; NON RILEVA DURATA DEL NOLEGGIO</p> <p>PRESTATORE IT E UTILIZZO IN IT O UE PRESTATORE EXTRA UE E UTILIZZO IN IT</p> <p>ART. 7 C. 4 LETT. F)</p>	<p>NOLEGGIO "A BREVE TERMINE"</p> <p>ART. 7 QUATER C. 1 LETT. E)</p>
<p>LUOGO DEL PRESTATORE OPERATORE UE</p> <p>ART. 7 C. 3</p>	<p>NOLEGGIO "NON A BREVE TERMINE" ↓ PRESTAZIONI RESE A "PRIVATI" ART. 7 SEXIES 1 LETT. E)</p> <p>PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI ART. 7 TER C. 1 LETT. A)</p>

DEFINIZIONE: UN MEZZO DI TRASPORTO

- ❑ I “mezzi di trasporto” di cui all’articolo 56 e all’articolo 59, lettera g), della direttiva 2006/112/CE comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto.
- ❑ Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli:
 - a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte, a meno che siano fissate al suolo;
 - b) rimorchi e semirimorchi;
 - c) vagoni ferroviari;
 - d) navi;
 - e) aeromobili;
 - f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite;
 - g) trattori e altri veicoli agricoli;
 - h) veicoli militari, diversi da quelli destinati al combattimento, e veicoli di sorveglianza o di protezione civile;
 - i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi.
- ❑ Il paragrafo 1 non si applica ai container.

DEFINIZIONE: DURATA DEL POSSESSO

- ❑ La durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto noleggiato di cui all'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE è determinata **sulla base dell'accordo contrattuale** concluso fra le parti, compreso un tacito accordo. Il contratto costituisce una presunzione che può tuttavia essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto.

Un superamento del periodo di noleggio fissato nel contratto dovuto a circostanze chiaramente definite che sfuggono al controllo delle parti non incide sulla durata stabilita del possesso o dell'uso del mezzo di trasporto.

- ❑ Se il noleggio di un mezzo di trasporto è coperto da **due o più contratti consecutivi** conclusi fra le stesse parti oppure se l'intervallo fra i contratti è di non più di due giorni, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell'ambito di un contratto tiene conto del possesso o dell'uso di tale mezzo di trasporto previsti da contratti precedenti.


Purché non esista abuso di diritto, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto nell'ambito di un contratto non tiene conto dell'eventuale possesso o uso di detto mezzo di trasporto previsti da contratti successivi.

- ❑ Se il **mezzo di trasporto oggetto dei contratti di noleggio non è lo stesso**, la durata del possesso o dell'uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell'ambito di ciascun contratto è determinata separatamente, purché non esistano prove di abuso di diritto.

DEFINIZIONE: MESSA A DISPOSIZIONE

Se il noleggio di un mezzo di trasporto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario è il luogo in cui il mezzo di trasporto si trova quando il destinatario ne prende fisicamente possesso.

NOLEGGIO A BREVE TERMINE



Rilevano in ITA
con limitazioni
ivi previste da
art. 19-bis1

NOLEGGIO "NON A BREVE TERMINE"

NUOVA TERRITORIALITÀ

PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI "PRIVATI"



RILEVANZA TERRITORIALE IN ITALIA SE I MEZZI DI TRASPORTO:

- SONO NOLEGGIATI DA PRESTATORI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO E UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ (ESCLUSIVAMENTE PER COMMITTENTI PRIVATI);
- SONO NOLEGGIATI DA PRESTATORI STABILITI EXTRA UE E UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (ESCLUSIVAMENTE PER COMMITTENTI PRIVATI).

ART. 7 SEXIES 1 LETT. E)

PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI



CRITERIO GENERALE (STATO DEL COMMITTENTE)

ART. 7 TER C. 1 LETT. A)

RIEPILOGO ARTICOLO 7 quater


TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Servizi relativi ai beni immobili (comprese prestazioni alberghiere)	Stato in cui è situato l'immobile	Art. 7 quater co. 1 lett. a)	Art. 47
Trasporto passeggeri	in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato	Art. 7 quater co. 1 lett. b)	Art. 48
Servizi ristorazione e catering	luogo di esecuzione della prestazione	Art. 7 quater co. 1 lett. c)	Art. 55
Servizi ristorazione e catering resi a bordo di nave, aereo o treno nel corso di un trasporto comunitario	luogo di partenza del trasporto	Art. 7 quater co. 1 lett. d)	Art. 57

RIEPILOGO ARTICOLO 7 quater

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto	Messa a disposizione: - nel territorio dello Stato e utilizzato all'interno della Comunità; - al di fuori del territorio della Comunità e utilizzato nel territorio dello Stato.	Art. 7 quater co. 1 lett. e)	Artt. 56 e 59 bis

ARTICOLO 7 quinquies

L'ARTICOLO 7 QUINQUIES DEFINISCE UN **SECONDO GRUPPO DI DEROGHE**
ALLE REGOLE GENERALI INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO **7 TER**
PER STABILIRE LA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI



Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, nonché le attività connesse ed accessorie, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività; di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili nonché alle attività accessorie

SERVIZI CULTURALI ... FIERE ED ESPOSIZIONI

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p data-bbox="152 450 808 550">LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p data-bbox="256 625 704 669">ART. 7 C. 4 LETT. B)</p>	<p data-bbox="993 450 1648 550">LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p data-bbox="1106 625 1536 669">ART. 7 QUINQUIES</p>

SERVIZI CULTURALI ... FIERE ED ESPOSIZIONI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le attività connesse ed accessorie	Luogo di esecuzione della prestazione	Art. 7 quinquies co. 1 primo periodo	Art. 53
Servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili nonché alle attività accessorie	Luogo di svolgimento della manifestazione	Art. 7 quinquies co. 1 secondo periodo	Art. 53

SERVIZI CULTURALI ... FIERE ED ESPOSIZIONI

DAL 1/1/2011

PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI "PRIVATI"



LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 QUINQUIES C. 1 LETT. A)

CRITERIO "GENERALE" PER
SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI,
SPORTIVI, SCIENTIFICI,
EDUCATIVI, RICREATIVI, FIERE
ED ESPOSIZIONI



STATO DEL COMMITTENTE

ART. 7 TER C. 1 LETT. A)

CRITERIO "SPECIALE" PER
SERVIZI PER L'ACCESSO ALLE
MANIFESTAZIONI CULTURALI,
ARTISTICHE, SPORTIVE,
SCIENTIFICHE, EDUCATIVE,
RICREATIVE

RESE A SOGGETTI PASSIVI



LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE

ART. 7 QUINQUIES C. 1 LETT. B)

ARTICOLO 7 sexies

L'ARTICOLO 7 SEXIES DEFINISCE UN TERZO GRUPPO DI DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO 7 TER PER STABILIRE LA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

SI APPLICA SOLO ALLE PRESTAZIONI RESE A COMMITTENTI "PRIVATI"

- Prestazioni di intermediazione;**
- trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario;**
- trasporto intracomunitario di beni;**
- lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai trasporti;**
- noleggii "non a breve termine" di mezzi di trasporto;**
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;**
- prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione.**

PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p>Vi sono differenti criteri che dipendono dal tipo di servizio intermediato (criterio dell'utilizzo, dello status e luogo del committente, del luogo di esecuzione dell'operazione principale)</p> <p><i>Art. 7 co.4 lett. d), e), f)</i> <i>Art. 40, co.5, D.L. 331/93</i> <i>Art. 40, co.6, D.L. 331/93</i> <i>Art. 40, co.8, D.L. 331/93</i> <i>Art. 7 co.4 lett. f-quinquies</i></p>	<p>Criterio speciale <u>unicamente</u> per prestazioni rese a soggetti "privati"</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>luogo di esecuzione dell'operazione principale</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 7 sexies co. 1 lett. a)</i></p>
	<p>Criterio "generale" per prestazioni rese a soggetti passivi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Stato del committente</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 7 ter co. 1 lett. a)</i></p>

TRASPORTI DI BENI

Tipologia	Articolo	Criterio
TRASPORTI NAZIONALI RESI A “PRIVATI”	ART. 7 SEXIES CO. 1 LETT. B)	DISTANZA PERCORSA (INVARIATO)
TRASPORTI NAZIONALI RESI A SOGGETTI PASSIVI	ART. 7 TER CO. 1 LETT. A)	STATO DEL COMMITTENTE
TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI A “PRIVATI”	ART. 7 SEXIES CO. 1 LETT. C)	LUOGO DI PARTENZA (INVARIATO)
TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI A SOGGETTI PASSIVI	ART. 7 TER CO. 1 LETT. A)	STATO DEL COMMITTENTE
TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI RESI A “PRIVATI”	ART. 7 SEXIES CO. 1 LETT. B)	DISTANZA PERCORSA (INVARIATO)
TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI RESI A SOGGETTI PASSIVI	ART. 7 TER CO. 1 LETT. A)	STATO DEL COMMITTENTE

SERVIZI ACCESSORI AI TRASPORTI

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p data-bbox="134 349 793 450">LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p data-bbox="225 525 702 570">ART. 7 CO.4 LETT. B)</p>	<p data-bbox="924 349 1685 509">CRITERIO SPECIALE <u>UNICAMENTE</u> PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI “PRIVATI”</p> <p data-bbox="1288 528 1324 563">↓</p> <p data-bbox="979 583 1630 683">LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p data-bbox="966 755 1645 801">ART. 7 SEXIES CO. 1 LETT. D)</p>
<p data-bbox="149 832 778 932">PAESE DEL COMMITTENTE OPERATORE UE</p> <p data-bbox="183 1008 744 1053">ART. 40 CO.6 D.L. 331/93</p>	<p data-bbox="924 832 1685 991">CRITERIO “GENERALE” PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI</p> <p data-bbox="1288 1011 1324 1046">↓</p> <p data-bbox="993 1066 1616 1111">STATO DEL COMMITTENTE</p> <p data-bbox="1008 1184 1603 1229">ART. 7 TER CO. 1 LETT. A)</p>

PERIZIE E LAVORI SU BENI MOBILI

VECCHIA TERRITORIALITÀ	NUOVA TERRITORIALITÀ
<p>LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p>ART. 7 CO.4 LETT. B)</p>	<p>CRITERIO SPECIALE <u>UNICAMENTE</u> PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI “PRIVATI”</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI</p> <p>ART. 7 SEXIES CO. 1 LETT. D)</p>
<p>PAESE DEL COMMITTENTE OPERATORE UE <u>QUANDO I BENI VENGONO</u> <u>TRASPORTATI O SPEDITI FUORI</u> <u>DELLO STATO IN CUI LA PRESTAZIONE</u> <u>È STATA ESEGUITA</u></p> <p>ART. 40 CO. 4 BIS D.L. 331/93</p>	<p>CRITERIO “GENERALE” PER PRESTAZIONI RESE A SOGGETTI PASSIVI</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>STATO DEL COMMITTENTE</p> <p>ART. 7 TER CO. 1 LETT. A)</p>

RIEPILOGO ARTICOLO 7 sexies

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente	luogo di effettuazione dell'operazione intermediata	Art. 7 sexies co. 1 lett. a)	Art. 46
Prestazioni di trasporto beni non intracomunitario	in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato	Art. 7 sexies co. 1 lett. b)	Art. 49
Prestazioni di trasporto beni intracomunitario	luogo di inizio del trasporto	Art. 7 sexies co. 1 lett. c)	Art. 50
Prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili	luogo di esecuzione della prestazione	Art. 7 sexies co. 1 lett. d)	Art. 5 4

RIEPILOGO ARTICOLO 7 sexies

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	TERRITORIALITÀ	D.P.R. 633/1972	DIRETTIVA
Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> -prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e utilizzo nel territorio della Comunità -prestatori extraUe e utilizzo nel territorio dello Stato 	Art. 7 sexies co. 1 lett. e)	Art. 5 9 bis
Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità	<ul style="list-style-type: none"> committente domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero 	Art. 7 sexies co. 1 lett. f)	Art. 5 8
Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione	<ul style="list-style-type: none"> -rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e utilizzo nel territorio UE - rese da soggetti stabiliti extraUE con utilizzo nel 	Art. 7 sexies co. 1 lett. g)	Art. 5 9 ter

ARTICOLO 7 septies

L'ARTICOLO 7 SEPTIES DEFINISCE UN QUARTO GRUPPO DI DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO 7 TER PER STABILIRE LA TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

SI APPLICA SOLO ALLE PRESTAZIONI RESE A COMMITTENTI "PRIVATI" EXTRA UE


- Prestazioni di servizi di cui all'art. 3, co.2, n. 2.;**
- prestazioni pubblicitarie;**
- prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili;**
- operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative;**
- messa a disposizione di personale;**
- locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto;**
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati;**
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;**
- servizi prestati per via elettronica;**
- prestazioni "negative" relative ad attività di cui alle precedenti lettere.**

ARTICOLO 17

Modificate radicalmente le regole per l'**assolvimento dell'imposta** nel caso di operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da **non residenti**

OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI STABILITI

Per le **cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia** effettuate da parte di **operatori non residenti a soggetti passivi stabiliti**



Obbligo di ***reverse charge*** anche nel caso in cui il non residente sia titolare di una posizione IVA nazionale (tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta o s.o. non “coinvolta”)


OPERAZIONI CON SOGGETTI PASSIVI STABILITI

R.M. n. 89/E del 25/8/2010

Le disposizioni normative
*“Non escludono, tuttavia, che in
relazione ad una cessione interna
il rappresentante fiscale di un
soggetto estero possa – per
proprio esigenze – emettere nei
confronti del
cessionario/committente
residente un documento non
rilevanti ai fini dell’iva, con
indicazione della circostanza che
l’imposta afferente dal
operazione verrà assolta dal
cessionario o committente”*

OPERAZIONI CON “PRIVATI” O PASSIVI NON STABILITI


Per le **cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia** effettuate da parte di **operatori non residenti a soggetti “privati” o passivi ma non stabiliti**



Assolvimento obblighi IVA da parte di non residente tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta

OPERAZIONI DA O NEI CONFRONTI DI S.O.


Per le **operazioni territorialmente rilevanti in Italia** rese o ricevute da parte di **stabili organizzazioni** situate in Italia




Assolvimento obblighi IVA da parte di stabile organizzazione che si considera soggetto passivo stabilito nel territorio dello stato

NON RESIDENTI CON S.O.

ARTICOLO 11 D.L. 135/2009




Il soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia non può avere altra partita IVA con identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale



Operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate direttamente dalla casa madre nei confronti di “privati” dovranno essere veicolate ai fini IVA tramite la s.o

OBBLIGO DI FATTURAZIONE

Prestazioni di **servizi “generiche” rese a soggetti passivi comunitari ex art. 7 ter** sono soggette ad **obbligo di fatturazione** con indicazione in fattura del **numero di identificazione iva** della controparte



Non concorrono però a formare il volume d'affari

I RIMBORSI IVA E LE OPERAZIONI ESTERE

Dott. Sergio Pellegrino e Rag. Giovanni Valcarenghi

RECENTE PROROGA

DIRETTIVA 14.10.2010 UE n. 66 (G.U. UE 20.10.2010)

Art. 1

All'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE è aggiunto il comma seguente:

«Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011.»

INQUADRAMENTO

DIRETTIVA 06.12.1979 CEE N. 79

Gli operatori dovevano richiedere il rimborso dell'IVA assolta in altri Stati direttamente alla amministrazione finanziaria del paese dal quale intendevano ottenere la restituzione

PROCEDURE

TEMPI

PROCEDURA NON EFFICIENTE ED APPLICATA IN MODO
DISOMOGENEO

EVOLUZIONE

DIRETTIVA 2008/9/CE – abrogativa della precedente



REGOLAMENTO 1174/2009 – specifiche tecniche scambio informazioni




1. Mutamento del destinatario della istanza
2. Previsione di utilizzo di strumenti informatici
3. Fissazione di tempi massimi per l'erogazione




Recepimento con decreto legislativo 18/2010
Provvedimento AdE 01.04.2010

IMPOSTAZIONE NORMATIVA



FILTRO TELEMATICO

Riceve le istanze ex art. 38-bis 1 dagli italiani, le filtra e le trasmette alle amministrazioni finanziarie degli altri paesi UE




CENTRO OPERATIVO DI PESCARA

Riceve le istanze ex art. 38-bis 2 dalle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE, dopo che questi le hanno filtrate

RIMBORSI RICHIESTI DA ITA

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.



IL RICHIEDENTE PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO A CONDIZIONE CHE NON ABBI
EFFETTUATO, NELLO STATO MEMBRO, OPERAZIONI ATTIVE, TRANNE:

- prestazioni non imponibili di trasporto internazionale e prestazioni accessorie
- operazioni soggette al meccanismo del *reverse charge* (obbligatorio o facoltativo)

Il contribuente non può disporre nello Stato estero di una stabile organizzazione

RIMBORSI RICHIESTI DA ITA

4 casi di blocco dell'istanza prima dell'invio all'amministrazione straniera



L 'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:

- a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
- b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti ;
- c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ;
- d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.




Provvedimento motivato impugnabile con regole del contenzioso

RIMBORSI RICHIESTI DA ITA

TERMINI



L'ISTANZA È PRESENTATA DISTINTAMENTE PER CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO SOLARE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO, NEI LIMITI E CON LA PERIODICITA' STABILITI DALLO STATO MEMBRO COMPETENTE




Art. 16 DIRETTIVA 2008/9/CE


Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.

RIMBORSI RICHIESTI DA ITA

IMPORTI



L'ISTANZA È PRESENTATA DISTINTAMENTE PER CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO SOLARE SUCCESSIVO AL PERIODO DI RIFERIMENTO, NEI LIMITI E CON LA PERIODICITÀ STABILITI DALLO STATO MEMBRO COMPETENTE



Art. 17 DIRETTIVA 2008/9/CE

Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo dell'IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo dell'IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

RIMBORSI RICHIESTI DA ITA

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

L'ISTANZA È PRESENTATA

Art. 9

1. Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sotto elencati:

1 = carburante;

2 = locazione di mezzi di trasporto;

3 = spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4 = pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada;

5 = spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;

6 = alloggio;

7 = alimenti, bevande e servizi di ristorazione;

8 = ingresso a fiere ed esposizioni;

9 = spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

10 = altro.

Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.

EFFICIENZA BRITANNICA...

Da: HM Revenue & Customs [\[mailto:No-reply.VATEU.Refunds@hmrc.gsi.gov.uk\]](mailto:No-reply.VATEU.Refunds@hmrc.gsi.gov.uk)

Inviato: mercoledì 13 ottobre 2010 11.13

A: DITTA

Oggetto: Receipt notification of your refund application


HM Revenue & Customs (the UK tax authority) has received your refund application with reference IT0095790032709000 on 2010-10-13.

Please note that this message is an acknowledgement of receipt and is not a decision on the result your application.

Disclaimer This disclaimer should be read in conjunction with HMRC's Terms and Conditions and Privacy Policy The information about acknowledgement of receipt of an application and the final decision on an application (email and attachment) is provided 'as is' without any representation or endorsement made and without warranty of any kind whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy.

HM Revenue & Customs (the UK tax authority) do not warrant that the information contained in or attached to this email is free of viruses or the accuracy or the reliability of the materials. In no event will HMRC be liable for any loss or damage, or any loss or damages whatsoever arising from the use, or loss of use, of data, or profits arising out of or in connection with the use of the HMRC service.

RIMBORSI A UE: REGOLE GENERALI



I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 , secondo le disposizioni del presente articolo.

Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di uno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.

L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro.

RIMBORSI A UE: PERIODI

La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.




VINCOLO SUL PERIODO DI RIFERIMENTO

RIMBORSI A UE: PRECLUSIONI



NON
OPERATORI


I soggetti non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.



PRO RATA


Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.

RIMBORSI A UE: MODALITÀ E TERMINI



TELEMATICA

La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.



TERMINE
RISPOSTA

... La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta.

RIMBORSI A UE: COMPLICAZIONI

- ❑ Entro il termine di quattro mesi l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso è stabilito, informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari.
- ❑ Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione della decisione è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo.
- ❑ I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.

RIMBORSI A UE: ULTERIORI COMPLICAZIONI

L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste.

Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta.

In tal caso, la comunicazione della decisione è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

RIMBORSI A UE: ESECUZIONE

Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine:

- ordinario (4 mesi)
- con richiesta informazioni (6 mesi)
- con richiesta ulteriori informazioni (8 mesi)



ELIMINATE LE DISPARITÀ TRA I VARI STATI MEMBRI

RIMBORSI A UE: INDEBITI

I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio.

Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.

Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

MODELLI INTRASTAT

Dott. Sergio Pellegrino e Rag. Giovanni Valcarenghi

GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT

Cessioni di beni e servizi resi

- INTRA-1 Frontespizio.
- INTRA-1Bis Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
- INTRA-1Ter Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
- **INTRA-1Quater** Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
- **INTRA-1Quinquies** Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti

Acquisti di beni e servizi ricevuti

- INTRA-2 Frontespizio.
- INTRA-2Bis Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
- INTRA-2Ter Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
- **INTRA-2Quater** Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
- **INTRA-2Quinquies** Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

PERIODICITA' ELENCO

PERIODO DI RIFERIMENTO

MESE

ANNO 20

TRIMESTRE

ANNO 20

LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):

SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE TRIMESTRE COMPLETO

NUMERO DI RIFERIMENTO

Intra 1	Periodicità trimestrale	→ Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti (art. 2, co.1) non venga superata <u>né</u> per le cessioni intracomunitarie di beni <u>né</u> per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi
	Periodicità mensile	→ In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi
Intra 2	Periodicità trimestrale	→ Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
	Periodicità mensile	→

VARIAZIONE PERIODICITÀ

Trimestrale che supera soglia nel trimestre



Presentazione elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata

Esempio

CM 14/E/10

Trimestrale che supera soglia a febbraio

- Elenco di gennaio e febbraio

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):		
<input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input checked="" type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO		
		NUMERO DI RIFERIMENTO

A
marzo

- Elenco di marzo

PERIODICITA' ELENCO		
PERIODO DI RIFERIMENTO	MESE <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/>
	TRIMESTRE <input type="text"/>	ANNO 20 <input type="text"/>
LE INFORMAZIONI DELLE SEZIONI 1 e/o 3 SONO DA RIFERIRSI A (Barrare la casella):		
<input type="checkbox"/> SOLO 1° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> 1° E 2° MESE DEL TRIMESTRE <input type="checkbox"/> TRIMESTRE COMPLETO		
		NUMERO DI RIFERIMENTO

Ad
aprile

ISTRUZIONI COLONNE ELENCHI QUATER

N. colonna Intra 1 quater	N. colonna Intra 2 quater	Significato
1	1	Progressivo di riga del modello.
2	2	Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)
3	3	Partita Iva della controparte (cliente nel modello intra 1; fornitore nel modello intra 2)
4	4	Ammontare dei servizi resi, espresso in euro, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
/	5	Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.
5	6	Indicare il numero della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2).
6	7	Indicare la data della fattura relativa al servizio reso (intra 1) o ricevuto (Intra 2).
7	8	Indicare il codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività). La tabella CPA 2008 è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it , settore Intrastat.
8	9	Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.
9	10	Indicare il codice: B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario; A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario; X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti.
10	11	Indicare il Codice ISO del Paese "in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso" (Intra 1) o del Paese "nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto" (Intra 2).

ISTRUZIONI COLONNE ELENCHI QUATER

[\[1\]](#) NUMERO E DATA FATTURA

Con la **C.M. n. 14/E del 18/03/2010**, l’Agenzia ha precisato che per gli Intra 2-quater si tratta del numero e della data attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Con **C.M. n. 36/E del 21/6/2010** è stato precisato che (nel caso di adozione del doppio registro), il numero è quello del registro “vendite” e che sono ritenuti irrilevanti gli errori commessi fino al 18/3/2010.

[\[2\]](#) CODICE CPA 2008

Al fine di agevolare l’interpretazione e la selezione dei codici appare utile consultare la classificazione alfabetica dei codici Ateco 2007. I primi quattro codici dei codici Ateco corrispondono, infatti, a quelli della tabella CPA 2008.

Nella **C.M. n. 36/E del 21/6/2010** è stato precisato che *“in caso di incertezza il contribuente deve indicare il codice CPA che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta”*.

ISTRUZIONI COLONNE ELENCHI QUATER

<p>PAESE DI PAGAMENTO C.M. 36/E/2010 parte 2[^] n. 36</p>	<p>Il tenore letterale delle istruzioni dei modelli risulta equivocabile. Con C.M. n. 36/E del 21/6/2010 è stato chiarito che <i>“per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”</i>.</p>
<p>MODALITÀ DI INCASSO C.M. 36/E/2010 parte 2[^] n. 33, 34, 35, 38</p>	<p>E' stato precisato che</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice B di “bonifico bancario” va utilizzato per il pagamento che avviene tramite il “trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro”;• il codice A di “accredito in c/c bancario” riguarda <i>“versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente”</i>;• nel caso di pagamento effettuato con carta di credito è corretto indicare A;• nel caso di pagamento effettuato con ricevuta bancaria è corretto indicare X di “altro”;• nel caso di compensazione (finanziaria)[1] di posizione creditoria con posizione debitoria è corretto indicare il codice X di “altro”.

GLI ESEMPI DI ESONERO FORNITI DALL'AGENZIA

C.M. n. 36/E/2010	<ul style="list-style-type: none">•corsi di formazione e addestramento del personale il cui trattamento di esenzione da Iva (nella norma interna) è riconducibile (ovviamente alle condizioni ivi previste) all'art. 10, co.1, n. 20 del DPR n. 633/72•diritti d'autore pagati all'autore o ai suoi eredi, nel qual caso l'operazione è fuori campo Iva ai sensi dell'art. 3, co.4, lett. a) del DPR n. 633/72.
R.M. n. 37/E del 19/05/2010	<p>Servizi di manutenzione di un nave prestati ad un armatore UE</p> <p>Si tratta, infatti, di operazione "oggettivamente" esente Iva ai sensi dell'art.148 della Direttiva (corrispondente all'art. 8-bis, lett. e), del DPR n.,. 633/72).</p>

PROFILI SANZIONATORI

Sono previste due discipline sanzionatorie, a seconda che le violazioni riguardino i dati fiscali, ovvero quelli statistici.

Le **violazioni di carattere fiscale** sono sanzionate dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La disposizione si occupa dell'omessa presentazione degli elenchi Intrastat e dell'incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi stessi.

La **SANZIONE** prevista è variabile **da** un minimo di **€ 516,00 ad** un massimo di **€ 1.032,00** per ciascun elenco omesso o irregolare.

La presentazione dell'elenco omesso nel termine di **30 giorni** dall'invito da parte degli Uffici, determina la **riduzione a metà** della sanzione.

Non è sanzionata:

la **correzione dei dati inesatti**

e neppure

l'**integrazione dei dati mancanti,**

sempre che ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti Uffici.

PROFILI SANZIONATORI

In caso di **TARDIVA PRESENTAZIONE** degli elenchi Intrastat, l'Agenzia delle entrate ritiene che si configuri un ostacolo all'attività di controllo dell'Amministrazione, con la conseguenza che la violazione non è classificabile tra le violazioni meramente formali.

A tale violazione non risulterebbe applicabile l'art. 13, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 472/1997, dato che la norma si riferisce alle "dichiarazioni", cioè atti, comunque, denominati, in base ai quali si liquida l'imposta.

Da ciò segue che l'eventuale **regolarizzazione** può avvenire solo mediante ravvedimento operoso, con il **pagamento** di una sanzione di **€ 64,00** (un ottavo di € 516,00), entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

PROFILI SANZIONATORI

Il quadro delle sanzioni per violazioni fiscali relative ai modelli Intrastat è così riassumibile:

Violazione	Sanzione
Omessa presentazione	da € 516,00 a € 1.032,00
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio	da € 258,00 a 516,00
Presentazione tardiva con ravvedimento operoso	€ 64,00
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare	da € 516,00 a € 1.032,00
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato	nessuna sanzione

Alle violazioni di cui sopra si rende applicabile l'istituto del **concorso di violazioni**, di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 (applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, maggiorata da un quarto al doppio).

PROFILI SANZIONATORI

Per le **violazioni dei dati statistici**, rilevabili dagli Uffici di statistica venuti a conoscenza delle stesse, la disciplina punitiva è contenuta nell'art. 11, del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.

Le sanzioni variano:

da € 206,00 a € 2.065,00, per le violazioni commesse da parte di persone fisiche;

e

da € 516,00 a € 5.164,00, per le violazioni commesse da enti e società.

Le sanzioni sono **riducibili alla metà** in caso di adesione del contribuente alla richiesta di integrazione e/o correzione da parte dei competenti Uffici.

Violazione	Sanzione
Omissione (anche a seguito di omessa presentazione) o inesattezza dei dati	Persone fisiche: da € 206,00 a € 2.065,00 Società ed enti: da € 516,00 a € 5.164,00
Omissione e inesattezze regolarizzate a seguito di richiesta dell'Ufficio	Persone fisiche: da € 103,00 a € 1.032,00 Società ed enti: da € 258,00 a € 2.582,00

LE COMUNICAZIONI *BLACK LIST*

Dott. Sergio Pellegrino e Rag. Giovanni Valcarenghi

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Art. 1 DL 40/2010 (norma)**
- **DM 30.03.2010 (decreto attuativo)**
- **Provvedimento AdE 28.05.2010
(modello)**
- **Provvedimento AdE 05.07.2010
(specifiche)**
- **DM 27.07.2010 (modifica Black list)**
- **DM 05.08.2010 (modifiche disciplina)**

RIFERIMENTI DI PRASSI

- **CM 53/E del 21.10.2010**
- **ASSONIME n. 32 del 21.10.2010**
- **ASSONIME n. 35 del 27.10.2010**
- **CM 54/E del 28.10.2010**
- **CM 2/E del 29.1.2010**

C.M. 54/E/2010

L'Agenzia delle Entrate non ha concesso un (nuovo) rinvio della prima trasmissione delle comunicazioni (richiesto anche dal CNDCEC), ma ...

*“Tenuto conto del carattere di novità dell'adempimento in esame ed in considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovano verosimilmente a gestire per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini in esame, è **ragionevole** ritenere che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati **possano incorrere in errori** nella compilazione del modello di comunicazione”.*

C.M. 54/E/2010

Pertanto, sussistendo “**obiettive condizioni di incertezza**”, in aderenza all’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente – l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, **non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni** concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

- al **trimestre luglio/settembre 2010**, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;
- ai **mesi da luglio a novembre 2010**, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, **entro il 31 gennaio 2011**, i modelli di comunicazione **integrativa**”.

SOGGETTI OBBLIGATI

SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

COMPRESI

1. Operatori normali;
2. Soggetti esteri identificati in Italia
3. Rappresentanti fiscali di soggetti stranieri
4. Stabili organizzazioni di soggetti stranieri
5. Enti non commerciali per operazioni fatte nella sfera commerciale o agricola

ESCLUSI

1. Minimi
2. Nuove iniziative produttive
3. Enti non commerciali per gli acquisti fatti nella sfera istituzionale


Agricoli esonerati?
Soggetti in 398/91?

CONTROPARTE


SOGGETTI OPERATORE ECONOMICO AVENTE SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN UN PAESE BLACK LIST DI CUI ALLE LISTE DEI DM 1999 E DM 2001




OPERATORE ECONOMICO



Chiunque esercita in modo indipendente ed in qualsiasi luogo un'attività economica indipendentemente dallo scopo e dai risultati




APPROCCIO ALLE LISTE




APPROCCIO ALLE LISTE

DM 04.05.1999
Presunzione residenza PF



SEMPLICE ELENCAZIONE DI
STATI E TERRITORI

DM 21.11.2001
Paradisi fiscali per regime CFC



ELENCAZIONE CON LIMITAZIONI
SOGGETTIVE E OGGETTIVE

ART. 1

PARADISI "ASSOLUTI"

ART. 2

PARADISI FISCALI MA CON
ESCLUSIONE DI ALCUNI
SOGGETTI

ART. 3

PARADISI FISCALI SOLO PER
ALCUNI SOGGETTI

SECONDO CM 53 IRRILEVANTE

APPROCCIO ALLE LISTE

IL PAESE ESTERO SI CONSIDERA BLACK LIST

```
graph TD; A[IL PAESE ESTERO SI CONSIDERA BLACK LIST] --> B[Quando è compreso anche solo in una delle due liste]; A --> C[A prescindere dalla natura giuridica del soggetto estero cliente o fornitore]; A --> D[A prescindere dalle condizioni oggettive e soggettive degli articoli 2 e 3 del DM 21.11.2001];
```

Quando è compreso anche solo in una delle due liste

A prescindere dalla natura giuridica del soggetto estero cliente o fornitore

A prescindere dalle condizioni oggettive e soggettive degli articoli 2 e 3 del DM 21.11.2001

Alderney	Isole Vergini statunitensi	Tonga
Andorra	Jersey - Isole del Canale	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Angola	Kenia	Uruguay
Anguilla	Kiribati - ex Isole Gilbert	Vanuatu
Antigua	Libano	
Antille Olandesi	Liberia	
Aruba	Liechtenstein	
Bahamas	Lussemburgo	
Barhein	Macao	
Barbados	Maldive	
Barbuda	Malesia	
Belize	Mauritius	
Bermuda	Monaco	
Brunei	Montserrat	
Costarica	Nauru	
Dominica	Niue	
Ecuador	Nuova Caledonia	
Emirati Arabi Uniti	Oman	
Filippine	Panama	
Gibilterra	Polinesia francese	
Giamaica	Portorico	
Gibuti (ex Afar e Issas)	Saint Kitts e Nevis	
Grenada	Salomone	
Guatemala	Samoa	
Guernsey - Isole del Canale	Saint Lucia	
Herm - Isole del Canale	Saint Vincent e Grenadine	
Hong Kong	San Marino	
Isola di Man	Sant'Elena	
Isole Cayman	Sark (Isole del Canale)	
Isole Cook	Seychelles	
Isole Marshall	Singapore	
Isole Turks e Caicos	Svizzera	
Isole Vergini britanniche	Taiwan	



La mappa dei territori a rischio



TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

ATTIVE

Cessioni UE

Esportazioni

Cessioni a rappresentante fiscale (anche in Italia) di soggetto in *Black list*

Cessioni a stabile organizzazione (anche in Italia) di soggetto *Black list*

Prestazioni UE

Prestazioni extra UE

PASSIVE


Acquisti UE

importazioni


Prestazioni UE ricevute

Prestazioni extra UE

ESTENSIONI CIRCOLARE 53



ESTENSIONI CIRCOLARE 53



ESTENSIONE OPERAZIONI

SONO
COMPRESI
SIN DAL
01.07.2010

- Cessioni di beni in transito
- Cessione beni depositati in luoghi vigilati dalle dogane
- Prestazioni di servizi non territoriali tra soggetti UE
(c'era già obbligo di fatturazione ex art. 21 c.6)

SONO
COMPRESI
SOLO DAL
01.09.2010

- Prestazioni di servizi rese a Black list (extra UE) carenti del requisito della territorialità ex artt. 7-ter, quater e quinquies
- Prestazioni di servizi acquisite presso soggetti *Black list*, prive del requisito della territorialità

RESTRIZIONE DELLE OPERAZIONI



IMPUTAZIONE OPERAZIONI A PERIODO

ESISTEVANO 2 PROBLEMI



FINO AL 30.06.2010


DAL 01.07.2010

ESCLUSE / COMPRESI

7 8 9 10 11 12

IN QUALE COMUNICAZIONE ?

IMPUTAZIONE OPERAZIONI A PERIODO



TERMINI DI PRESENTAZIONE

PERIODICITÀ

MENSILE O TRIMESTRALE A SECONDA DEL VOLUME DI OPERAZIONI REALIZZATE

CATEGORIE OPERAZIONI

1. CESSIONI DI BENI
2. ACQUISTI DI BENI
3. PRESTAZIONI DI SERVIZI
4. ACQUISTI DI SERVIZI

SOGLIA

INVIO TRIMESTRALE SE NEI 4 TRIMESTRI PRECEDENTI E PER CIASCUNA CATEGORIA DI OPERAZIONI NON E' STATA SUPERATA LA SOGLIA DI € 50.000

TRASMISSIONE TELEMATICA

ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE O TRIMESTRE)

PERIODICITÀ PER PRIMO INVIO

CESSIONE E ACQUISTO BENI	PRESTAZIONI SERVIZI
<p>Va verificato l'ammontare delle cessioni e degli acquisti di beni effettuati nei quattro trimestri precedenti: quindi dal 01.07.2009 al 30.06.2010</p>	<p>Va verificato l'ammontare delle prestazioni effettuate e ricevute solo nel 2010 (viste le modifiche sulla territorialità): quindi due soli trimestri da monitorare e cioè 1° trimestre 2010 2° trimestre 2010</p>

OPZIONE PER INVIO MENSILE

I soggetti che possono inviare la comunicazione **con periodicità trimestrale possono optare per la periodicità mensile** e sono vincolati alla scelta per l'intero anno solare (*art. 2 del Decreto*).

Periodo di riferimento	Anno <input type="checkbox"/>	Mese <input type="checkbox"/>	Trimestre <input type="checkbox"/>	Variazione di periodicità <input type="checkbox"/>
------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------

SOGGETTI “NEOCOSTITUITI”

**I soggetti che hanno iniziato
l'attività da meno di 4 trimestri**

trasmettono la comunicazione **trimestralmente** sempre
che si trovino nella condizione di non avere superato le
soglie nei trimestri già trascorsi

(art. 2, co. 2 Decreto)

SUPERAMENTO SOGLIA

I soggetti che presentano la comunicazione con **periodicità trimestrale** e che nel corso di un trimestre **superano la soglia**, devono trasmettere la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata

Periodo di riferimento	Anno	Mese	Trimestre	Variazione di periodicità
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MODELLO COMUNICAZIONE

FRONTESPIZIO

+

QUADRO A

(contenente i dati relativi alle operazioni effettuate)

MA ...

**TANTI QUADRI A QUANTE SONO
LE CONTROPARTI BLACK LIST
NEL PERIODO OGGETTO DI COMUNICAZIONE**


FRONTESPIZIO

TIPO DI COMUNICAZIONE	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Comunicazione integrativa <input type="checkbox"/>
	Anno <input type="text"/> Mese <input type="text"/> Trimestre <input type="text"/> Variazione di periodicità <input type="text"/>	
Periodo di riferimento		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA <input type="text"/>	
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
Persone fisiche	TELEFONO O CELLULARE prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
	FAX prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>	
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>	
Soggetti non residenti	Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>	
	Denominazione o ragione sociale <input type="text"/> Natura giuridica <input type="text"/>	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Stato estero di residenza <input type="text"/> Codice Stato estero <input type="text"/> Numero di identificazione IVA Stato estero <input type="text"/>	
	Codice fiscale del sottoscrittore <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Codice fiscale società dichiarante <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/>	
	Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Cap <input type="text"/>	
	Frazione, via e numero civico <input type="text"/> Telefono o cellulare prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	
Riservato all'intermediario	Indicare il numero di moduli <input type="text"/>	
	FIRMA <input type="text"/>	
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/> N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="text"/>	
	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>	
	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>	

QUADRO A – DATI ANAGRAFICI

DATI ANAGRAFICI

	Cognome / Ragione sociale 1	Nome 2	
	Data di nascita 3 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla) 5
Domicilio fiscale per le persone fisiche	Codice Stato estero 6	Stato federato, provincia, contea 7	Località di residenza 8
Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche	A1 Indirizzo estero 9		
Identificativi fiscali	Codice IVA 10		
	Codice fiscale 11		



PROBLEMA:

REPERIMENTO DATI ANAGRAFICI DI CIASCUNA CONTROPARTE

QUADRO A – OPERAZIONI ATTIVE

OPERAZIONI ATTIVE		
	Operazioni imponibili	
A2	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A3	Importo complessivo dell'imposta relativa alle cessioni di beni	,00
A4	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
A5	Importo complessivo dell'imposta relativa alle prestazioni di servizi	,00
	Operazioni non imponibili	
A6	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A7	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
	Operazioni esenti	
A8	Importo complessivo delle operazioni esenti	,00
	Operazioni non soggette ad IVA	
A9	Importo complessivo delle cessioni di beni	,00
A10	Importo complessivo delle prestazioni di servizi	,00
	Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno	
A11	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A12	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A13	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni servizi	,00
A14	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00
	Note di variazione relative ad annualità precedenti	
A15	Importo complessivo delle note di variazione relative a cessioni di beni	,00
A16	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per cessioni di beni	,00
A17	Importo complessivo delle note di variazione relative a prestazioni di servizi	,00
A18	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per prestazioni di servizi	,00

QUADRO A – OPERAZIONI PASSIVE

OPERAZIONI
PASSIVE

Acquisti imponibili		
A19	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A20	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di beni	,00
A21	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
A22	Importo complessivo dell'imposta relativa agli acquisti di servizi	,00
Acquisti non imponibili		
A23	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A24	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
Acquisti esenti		
A25	Importo complessivo degli acquisti esenti	,00
Acquisti non soggetti ad IVA		
A26	Importo complessivo degli acquisti di beni	,00
A27	Importo complessivo degli acquisti di servizi	,00
Note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno		
A28	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni	,00
A29	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni	,00
A30	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi	,00
A31	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi	,00
Note di variazione relative ad annualità precedenti		
A32	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di beni	,00
A33	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di beni	,00
A34	Importo complessivo delle note di variazione relative agli acquisti di servizi	,00
A35	Importo complessivo dell'imposta relativa alle note di variazione per acquisti di servizi	,00

SANZIONI

- ❑ Nel caso di omissione della comunicazione, oppure per la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione che va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4.130 euro.
- ❑ La norma esclude espressamente, per le violazioni in oggetto, il ricorso agli istituti del concorso di violazioni e della continuazione: per la violazione dell'adempimento in relazione ad ogni singolo modello potrà essere quindi applicata la sanzione "piena".
- ❑ Sarà invece possibile procedere con la definizione delle sanzioni, beneficiando della loro riduzione ad $\frac{1}{4}$, così come ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 1.1) Nell'ipotesi di importazioni va inserita l'operazione nell'elenco al momento della registrazione della bolla doganale, tranne che non sia stata precedentemente registrata nel libro giornale la fattura del fornitore estero > **in tal caso occorre prima rilevare la fattura del fornitore estero e poi integrare (senza sanzione) i dati quando arriva la bolla doganale nei righi delle note di variazione**
- 1.2.) Le prestazioni estere di trasferta relative al personale dipendente (si dovrebbe applicare la medesima conclusione nel caso degli amministratori) non vanno rilevate se **correttamente registrate nei costi del personale (N.B. vanno rilevate correttamente nelle spese per servizi)**

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 1.3) Cessioni gratuite di beni vanno rilevate se operazioni rilevanti ai fini Iva, quindi, ad esempio, se si tratta di cessione di beni non di propria produzione o commercio e importo non superiore a € 25,82 non vanno indicate
- 1.4.) Operazione con rappresentante fiscale black list di soggetto rappresentato non black list non vanno indicate poiché si intende che l'operazione è eseguita direttamente con il rappresentato white list (identico principio dovrebbe applicarsi per la stabile black list di casa madre non black list)

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 1.6) Commissioni bancarie addebitate da soggetto black list , in quanto operazioni esenti, vanni indicate
- 1.7) Operazione con tour operator vanno indicate tra le operazioni non soggette

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 1.8) Non vanno indicati gli acquisti di carburante in paese black list poiché questa operazione non è rilevante ai fini Iva
- 1.10) Operazioni eseguite da stabili organizzazioni non black list di casa madre Italiana, verso soggetti black list vanno indicate anche se stabile non è black list (**ma limitatamente alle prestazioni di servizi, poiché la cessioni di beni estero su estero non è operazione rilevante in Italia e solo le prestazioni di servizi non rilevanti vanno indicate**)

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 2.2.) Non vanno indicate le note di variazione relative ad operazioni eseguite prima del 1.7.2010
- 2.3) Fattura di acconto per cessione di beni va indicate poiche l'operazione ai fini Iva si intende eseguita ,limitatamente all'acconto, al momento del pagamento)

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE BLACK LIST

CIRCOLARE 2 DEL 28.1.2011

- 4.1.) Correzione modello:
 - a) Entro il mese successivo alla scadenza del termine per dichiarazione originaria : **correzione gratuita e segnalazione casella “ Comunicazione integrativa)**
 - b) Entro un anno dal momento in cui e' stato commesso errore (e non entro il termine della successiva dichiarazione Iva Cfr. circ. Assonime 35/10) **con sanzione pari ad 1/8 di € 516 per correggere sia omissione sia errata comunicazione**
- 4.3,4) Assenza del codice identificativo non e' sempre errore scusabile, ciascun ufficio valuta; codice identificativo sostituibile con iscrizione registro imprese